

**Commissione di studio per elaborare proposte operative in materia
di “dottorato di ricerca ”
istituita con DM 596 del 3 luglio 2013**

Relazione conclusiva

Premessa

Il ruolo strategico del dottorato di ricerca, ai fini dello sviluppo non soltanto scientifico e culturale, ma anche economico e sociale del Paese, non può in alcun modo essere sottovalutato.

Per questo motivo è certamente necessario garantire la qualità della formazione dei dottorandi, così come appare necessario ottimizzare le risorse materiali e umane destinate a tale formazione, evitando che un eccesso di vincoli, di natura spesso più quantitativa che qualitativa, ostacoli l'avvio o il mantenimento di iniziative dotate di potenzialità sotto il profilo qualitativo. Spetterà soprattutto al processo di validazione *ex post* delle iniziative il compito di individuare quali progetti e soprattutto quali implementazioni si siano dimostrate inadeguate e/o insostenibili.

La commissione di studio sulla disciplina regolante i dottorati di ricerca si è mossa in questo spirito, cercando di individuare le possibili modifiche dell'attuale normativa che, senza mettere in discussione le disposizioni volte a contrastare pratiche prive di un adeguato supporto strutturale, permettano un alleggerimento (o meglio una razionalizzazione) dei vincoli *ex ante* e quindi la sperimentazione di modelli organizzativi anche parzialmente differenti dal modello-base di riferimento.

Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento

Fatto salvo il principio per cui un corso di dottorato debba considerarsi sostenibile soltanto quando esso sia dotato di un congruo numero di borse di studio per ciascun ciclo attivato e di un numero adeguato di professori stabilmente incardinati nel collegio docente, la Commissione valuta che in riferimento a tali parametri le procedure autorizzative potrebbero essere semplificate in modo sostanziale, come di seguito specificato.

- a) Per quanto riguarda l'origine della dotazione di borse di studio, facendo salva l'esigenza di assicurare un numero totale di borse superiore a un minimo prefissato, si dovrebbe però prevedere la rimozione (o adeguata riformulazione) della clausola che in caso di convenzione impone a ciascun soggetto convenzionato il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Tale clausola rende spesso impossibile la partecipazione a tali convenzioni di istituzioni che sono troppo piccole per poter garantire le risorse sopra indicate, ma sono quasi sempre dotate di personale docente perfettamente adeguato, almeno per specifiche discipline, alla formazione dei dottorandi. Un vincolo che escluda di fatto questi docenti-ricercatori da una piena partecipazione all'istituzione e alla gestione dei dottorati rappresenta un oggettivo spreco di risorse intellettuali.

D'altra parte, questa clausola è stata già, in parte, riformulata in modo meno rigoroso con l'attivazione del XXIX ciclo di dottorati attraverso le “agevolazioni” contenute nelle linee guida del 22.05.2013 e nella nota del 17.06.2013 e riportate nell'allegato A1, che la Commissione ritiene un primo passo nella giusta direzione. In particolare, la Commissione concorda sul fatto che i dottorati in consorzio di norma non possano essere istituiti tra più di quattro soggetti, e sottolinea l'opportunità, da favorirsi in sede

di autorizzazione e di accreditamento, che le aggregazioni rispettino un principio di contiguità delle strutture, nell'interesse preminente dei dottorandi.

Per quanto riguarda la durata e l'entità dell'impegno finanziario richiesto ai soggetti che partecipano a un dottorato in convenzione, la Commissione concorda sul fatto che tale impegno potrebbe essere quantificato nella misura di quindici annualità di borsa distribuite nell'arco di cinque anni.

Per quanto riguarda la composizione del collegio docente, la Commissione ritiene che i requisiti previsti dalla norma vigente siano eccessivamente dettagliati e in sostanza superflui, una volta che siano fissati il numero minimo totale dei docenti, la presenza di una maggioranza di professori universitari, e che sia verificata la loro attività e la qualità scientifica della medesima.

Soggetti abilitati all'istituzione di corsi di dottorato

La Commissione ritiene opportuna una modifica normativa che garantisca che, *pro futuro*, solo le Università e gli Istituti universitari a ordinamento speciale possano rilasciare il titolo di dottore di ricerca in modo autonomo, espungendo esplicitamente dal novero dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato le istituzioni di formazione e ricerca non aventi le caratteristiche di istituzione universitaria. Queste ultime, peraltro, hanno pieno titolo alla partecipazione ai dottorati in convenzione o in consorzio, e sulla base del vigente testo del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, in particolare, in forza dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale, potrebbero, mediante lo svolgimento di attività didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi, conseguire, la qualifica di istituzioni di formazione e ricerca avanzate e perciò attivare autonomamente corsi di dottorato.

Dottorato industriale e dottorati atipici

La Commissione rileva che le attuali regole limitano fortemente la concreta realizzabilità del dottorato industriale, in ragione del rilevante impegno economico richiesto alle imprese (anche alla luce delle 15 annualità ora proposte) che dovrebbero essere coinvolte, e ritiene che tale tipologia di dottorato, ad oggi, sembra realizzabile soltanto ove vi siano anche significativi contributi regionali. Si auspica, pertanto, la previsione di una normativa di favore, avente carattere transitorio, per consentire che i dottorati industriali possano essere realmente istituiti, ferma restando l'applicazione della normativa proposta per l'attivazione dei dottorati in convenzione o in consorzio una volta che i cicli di dottorato siano entrati a regime.

La normativa di favore di carattere transitorio dovrebbe estendersi anche ad altre ipotesi di dottorato atipico, quali i dottorati legati a contratti di apprendistato, o legati a importanti progetti, in particolare europei.

Da ultimo, andrebbe valutata anche la possibilità di introdurre delle deroghe al procedimento di autorizzazione relativamente alle proposte di dottorato (tra cui ad esempio quelle di natura interdisciplinare) che si segnalino per la qualità del progetto di ricerca, rinviando la decisione relativa all'accREDITAMENTO e alla possibilità di prosecuzione dell'iniziativa ad una valutazione *ex post*.

Definizione delle tematiche e denominazione dei dottorati

Anche in relazione alle considerazioni svolte nel punto precedente, ma soprattutto alla luce del fatto che qualunque classificazione statica dei saperi appare opinabile, da un lato sotto il profilo dell'inevitabile arbitrarietà nell'articolazione della tassonomia (come evidente sia nel

caso dei settori scientifico-disciplinari, sia nel caso della classificazione ERC), dall'altro per gli ovvi effetti di irrigidimento culturale che ne conseguono, la Commissione ritiene inopportuno qualunque provvedimento volto a stabilire una definizione *a priori* delle possibili titolature dei dottorati, fermo restando che le tematiche dei corsi di dottorato debbono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici, chiaramente definiti e coerenti con il programma scientifico e che, in sede di accreditamento, anche la pertinenza e la plausibilità delle denominazioni adottate saranno oggetto di valutazione.

Accreditamento dei curricula e borse di studio associate a specifici curricula

La Commissione reputa ambiguo e limitativo il riferimento all'accREDITAMENTO di "corsi riferiti a singoli curricula", contenuto nell'articolo 3, comma 3, del D.M. 45/2013, e ritiene opportuno espungere dalla normativa ogni richiamo ai curricula che implichi aggravati procedimentali, in tal modo lasciando maggiore libertà agli Atenei nell'individuazione dei percorsi formativi. Pare, comunque, non inopportuno il richiamo ai curricula previsto nell'articolo 6, comma 2, del citato decreto ministeriale.

La Commissione, inoltre, reputa necessaria l'introduzione della possibilità di associare borse di studio a specifici curricula, la cui attribuzione è comunque subordinata al superamento della relativa selezione. A tal fine, propone la costituzione di un'unica Commissione che giudichi i candidati di ciascuna area, l'assegnazione di una prova d'ingresso divisa in due parti, una relativa all'area e una relativa al curriculum, ed, infine, la predisposizione di un'unica graduatoria a scorrimento in funzione della specificità della borsa di studio.

Riduzione dei tempi per il conseguimento del Dottorato in Medicina

La Commissione propone l'allineamento, sotto il profilo dei tempi di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, della disciplina prevista per il conseguimento del predetto titolo dopo la laurea in Medicina con quella relativa al suo conseguimento a seguito della conclusione del percorso di studi presso una scuola di specializzazione medica.

Oggi, infatti, il titolo di dottore di ricerca si può conseguire in un biennio, piuttosto che nell'ordinario triennio, nel caso in cui si siano ultimati gli studi presso una scuola di specializzazione medica.

Pertanto, la Commissione ritiene opportuno, anche alla luce delle iniziative sperimentali già messe in atto nell'ambito di alcuni Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, che sia istituito un apposito corso di Laurea in Medicina finalizzato alla ricerca a seguito del quale sia possibile conseguire il Dottorato in Medicina con un percorso complessivo di otto anni di studi, invece di nove anni.

Diritti e doveri dei dottorandi

La Commissione ritiene che non possa essere richiesto, come attualmente prevede la norma, un regime di impegno esclusivo e a tempo pieno nell'attività di ricerca ai dottorandi non beneficiari di borsa di studio, in quanto tale impegno precluderebbe la possibilità di assicurarsi una fonte di sostentamento a tutti quei soggetti che non disponessero di adeguate risorse economiche personali o familiari.

Per quanto riguarda, poi, i dottorandi assegnatari di borsa di studio, la Commissione reputa che possa essere consentito anche a costoro lo svolgimento di attività lavorative purché siano coerenti con l'attività di ricerca, comportino un impegno orario limitato e attribuiscano una retribuzione non superiore ad un determinato tetto. Per porre in essere tale riforma, la Commissione invita il Ministero a redigere apposite linee guida che fissino l'impegno orario

che può essere dedicato da parte dei borsisti ad attività lavorative, nel rispetto del limite massimo del venti per cento dell'impegno da destinarsi all'attività di ricerca, e vietino ai medesimi l'apertura della partita i.v.a.

Inoltre, la Commissione ritiene necessario riformare il disposto dell'articolo 12, comma 3, del D.M. 45/2013, che prevede che i dottorandi che percepiscono borsa di studio versino i contributi previdenziali alla gestione separata dell'INPS, al fine di consentire il successivo ricongiungimento dei predetti contributi con quelli versati a seguito dello svolgimento di attività lavorativa dipendente.

Infine, la Commissione ritiene superflua la creazione di una banca dati autonoma per le tesi di dottorato, alle quali, invece, dovrebbe essere riservato un apposito spazio nell'Anagrafe delle Pubblicazioni dei Docenti universitari.

Raccordo tra più dottorati

Al fine di caratterizzare le modalità di reclutamento e di apprendimento tipiche dell'alta formazione, la loro internazionalizzazione e gli sbocchi lavorativi, la Commissione suggerisce la formazione di Scuole di Dottorato, capaci di identificare e mettere a sistema aspetti comuni a più Corsi di Dottorato, dandone visibilità e riconoscimento nazionale ed internazionale.